

Con nota in data 14 maggio 2007 e con la recente nota in data 30 Luglio 2009 sono stati dati indirizzi in ordine alla "adozione di modalità operative uniformi concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, della L.R. 1/2007" relative alle procedure interessanti l'albo artigiani.

In particolare con la più recente comunicazione del 30/7/09 si formulavano indicazioni in ordine al raccordo tra procedure relative all'Albo Artigiani e al Registro Imprese in relazione alla estensione all'Albo Artigiani della "Comunicazione Unica" introdotta dal D.L. 31 gennaio 2007 n. 7.

Si specificava in proposito che a seguito della presentazione alla CCIAA della "Comunicazione Unica" integrata con la dichiarazione relativa ai requisiti artigiani, l'iscrizione all'Albo Artigiani decorre dalla data di iscrizione al Registro Imprese. Nei casi in cui l'iscrizione al Registro Imprese riguardi una impresa ancora "non attiva" l'iscrizione all'Albo Artigiani avrà decorrenza da una successiva Comunicazione di Inizio Attività da presentare alla CCIAA.

Nella nota in questione venivano in particolare richiamate alcune attività (autoriparazione, facchinaggio, pulizie, installatori impianti, acconciatori, estetiste) per le quali specifiche norme di legge avrebbero richiesto accertamenti preliminari all'avvio dell'attività di impresa da parte delle CCIAA comportanti obbligatoriamente l'iniziale iscrizione al Registro Imprese come impresa "non attiva" e l'iscrizione all'Albo Artigiani soltanto in tempi successivi.

Tuttavia il Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare in data 17/7/09 indirizzata alle CCIAA ha nel frattempo segnalato l'applicabilità alle attività in questione di alcune modifiche apportate all'art. 19 della L. 241/90 dall'art. 9 della Legge 69/2009 che consentono, anche in tali casi, l'immediato avvio dell'attività di impresa dalla data di iscrizione al Registro Imprese e all'Albo Artigiani.

In tali casi le CCIAA, ovvero le CPA a seconda delle competenze, procedono all'accertamento dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività entro 30 giorni dall'avvio delle stesse.

Restano confermate le restanti indicazioni contenute nelle comunicazioni della scrivente Direzione, del 14 maggio 2007 e del 30 Luglio 2009.